

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
Di LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000,
n 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché
dell'articolo 165 C.P.

L'anno 2014, il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone, Codice Fiscale 80014080933 nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, Dott. FRANCESCO PEDOJA, domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

Il Comune di Pordenone, legalmente rappresentato dal Dott. GIOVANNI DI PRIMA, nato a Pordenone il 21.10.1968 e residente per la carica presso la residenza comunale di Pordenone, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di dirigente del Settore III Saperi e Servizi alla Persona del suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,

PREMESSO


Che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 22 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato;

Che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate all'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che ai sensi dell'articolo 165 del Codice Penale il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;

Che il Ministero della Giustizia, con l'allegato atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula di convenzione di che trattasi;

Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra fra quelli indicati all'art. 54 del Decreto Legislativo 22 agosto 2000 n. 274;



CONSIDERATO

Che in data 21 aprile 2011 il Tribunale di Pordenone aveva stipulato con il Comune di Pordenone una convenzione - approvata con Determina giunta n. 102 del 28.03.2011 - per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, per la durata di anni 3, con scadenza alla data del 21 aprile 2014;

Che la convenzione di cui sopra è in scadenza ed il Comune di Pordenone, è disponibile a rinnovarla;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune di Pordenone consente, per il periodo di durata della presente convenzione, che un numero massimo di 20 condannati all'anno alla pena del lavoro di pubblica utilità- (non oltre 5 persona accolte contemporaneamente) ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale - residenti nel Comune di Pordenone - prestino presso i propri uffici o servizi la loro attività non retribuita in favore della collettività .

Il Comune di Pordenone specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2011) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274" ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Pordenone si riserva d'individuare per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, prima dell'avvio dei singoli inserimenti le persone incaricate di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, Il Comune di Pordenone si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.



Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Pordenone l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

] soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Pordenone.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia -Direzione Generale degli Affari Penali, alla Sezione distaccata di San Vito al Tagliamento e agli Uffici dei Giudici di Pace di Spilimbergo, Pordenone, Maniago, San Vito al Tagliamento "

Il presente atto redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di Pordenone
Dott. Francesco Pedoja

Per il Comune di Pordenone
Dott. Giovanni Di Prima
Il Dirigente
Settore Saperi e Servizi alla Persona
Dott. Giovanni Di Prima



Prot. N. 1395/14 E

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA**
ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n 274 e 2
del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'articolo 165 C.P.

Si precisa che la Convenzione sottoscritta in data 30 aprile 2014 fra il Tribunale di Pordenone ed il Comune di Pordenone è stata approvata con Deliberazione di Giunta del Comune di Pordenone n. 73/2014 del 23.04.2014

ERRATA CORRIGE:

- PAG. 2 CAPOVERSO 2: Che il Comune di Pordenone è disponibile a rinnovarla;

Art. 8

Viene sostituita la frase "alla Sezione distaccata di San Vito al Tagliamento e agli Uffici dei Giudici di Pace di Spilimbergo, Pordenone, Maniago, San Vito al Tagliamento" con la frase " al locale Ordine degli Avvocati e agli Uffici dei Giudici di Pace di Pordenone e Portogruaro"

Il presente atto redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di Pordenone
Dott. Francesco Pedoja



Per il Comune di Pordenone
Dott. Giovanni Di Prima



Settore Sapere e Servizi alla Persona
Dott. Giovanni Di Prima

Pordenone, 26 maggio 2014



TRIBUNALE di PORDENONE

Tel. 0434/501409 Fax 0434/523156

COMUNICAZIONE INTERVENUTA MODIFICA NORMATIVA

A seguito dell'entrata in vigore della L. 28/04/2014 n. 67 (dal 17/05/2014) le convenzioni di lavoro di pubblica utilità trovano applicazione anche ai sensi dell'art. 168 bis c.p. con l'istituto della messa alla prova.

Pertanto tutte le convenzioni già in essere, stipulate in data antecedente al 17/05/2014, devono intendersi così integrate:

- nelle premesse deve intendersi precisato che ai sensi dell'art 168 bis c.p.l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova avente obbligatoriamente ad oggetto la prestazione, gratuita, di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a 10 giorni , anche non continuativi, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province , i Comuni, le aziende sanitarie o, presso associazioni, anche internazionali, operanti in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

- all'art 1: Il Comune consente altresì che un numero massimo di.... indagati o imputati, ammessi alla messa alla prova, prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività;

- all'art 2: ovvero, in relazione alla messa alla prova, secondo le modalità indicate nel programma di trattamento redatto dall'UEPE e approvato dal Giudice ai sensi degli artt 464 quater c.p.p. - 141 ter disp. att. c.p.p.;

- all'art 4, dopo persona: o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell'indagato o dell'imputato né potrà superare le otto ore giornaliere;

- all'art 6, dopo condannato: l'Ente riferirà, nel più breve tempo possibile all'UEPE, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate;

- all'art 8, dopo Ordine degli Avvocati: all'UEPE

Pordenone, 23 settembre 2014

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Pedoja